



REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 25 LUGLIO 1994

N. 881 Reg. deliberazioni

OGGETTO: LEGGE REGIONALE "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni provinciali".

L'anno millenovecento novantaquattro il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 10.30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. dott. Cosimo Convertino

Vice Presidenti i sigg. dott. Domenico Albano - prof. Marcello Strazzeri

Consiglieri Segretari i sigg. dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti

e con l'assistenza:

- del Segretario del Consiglio F.F. sig. Alfonso Vigilante

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione sig.ra Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ALBANO Domenico	✓		26) GIANGROSSI Luigi	✓	
2) ANGIULI Vito	✓		27) GODELLI Silvia	✓	
3) ANNESE Mario		✓	28) INTRONA Onofrio	✓	
4) APRILE Leonardo	✓		29) LIA Cesare	✓	
5) ARMENISE Nicola		✓	30) MACRI' Camillo	✓	
6) BALDUCCI Enrico	✓		31) MARTELLOTTA Giuseppe		✓
7) BELARDI Raffaele	✓		32) MARZO Corradino	✓	
8) BELLOMO Michele		✓	33) MASSAFRA Isabella	✓	
9) BIANCO Stefano	✓		34) MINISCHETTI Luigi	✓	
10) BRUNO Antonio	✓		35) OCCHIOFINO Nicola	✓	
11) CARROZZO Gaetano	✓		36) COLUCCI FRANCESCO PAOLO		✓
12) COLANGELO Sabino	✓		37) PIZZICOLI Michele	✓	
13) COLOGNO Michele	✓		38) POTI' Vittorio	✓	
14) CONVERTINO Cosimo	✓		39) PUGLIESE Girolamo	✓	
15) COPERTINO Giovanni	✓		40) SABATO Giovanni	✓	
16) CROCCO Antonio	✓		41) SAVINO Vito	✓	
17) DE CRISTOFARO Mario	✓		42) SILVESTRI Antonio	✓	
18) DE LUCIA Francesco	✓		43) STANO Giulio	✓	
19) DI CAGNO Nicola	✓		44) STEFANETTI Armando	✓	
20) DI GIOIA Pasquale	✓		45) STRAZZERI Marcello	✓	
21) DIPIETRANGELO Carmine	✓		46) TAGLIENTE Nicola	✓	
22) FERLICCHIA Luigi	✓		47) TARQUINIO Lucio	✓	
23) FESTINANTE Luigi	✓		48) TEDESCO Alberto	✓	
24) FITTO Raffaele	✓		49) TONDO Antonio	✓	
25) FUSILLO Nicola	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

1.

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che quinto argomento in discussione é il disegno di legge "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni provinciali".

Dà la parola al relatore per le Commissioni consiliari permanenti IV e V, riunitesi in seduta congiunta, cons. Silvestri.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo Misto-Sinistra per l'Alternativa e del Presidente Convertino (sono assenti dall'Aula i consiglieri Pugliese, Di Cagno, Belardi e Balducci), espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di

depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni provinciali", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Consigliere Silvestri chiede che la legge di che trattasi venga dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. Posta ai voti, la richiesta é approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, con 28 voti favorevoli e l'astensione del Gruppo Misto-Sinistra per l'Alternativa e del Presidente Convertino (sono assenti dall'Aula i consiglieri Pugliese, Di Cagno, Belardi e Balducci).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Sig. Alfonso Vigilante)



LEGGE REGIONALE

"Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni provinciali".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

ART. 1

(Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura - Delega di funzioni)

1. Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui al comma 1, punto 1°, dell'art. 6 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, relativamente al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

2. Per quanto disposto al comma precedente, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi di cui alla lett. b) del 1° comma dell'art. 9 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, va notificato soltanto alla Provincia e al Comune di appartenenza.

3. Nell'esercizio delle funzioni delegate le Province devono uniformarsi alle norme di legge vigenti ed in particolare alla disciplina di cui all'art. 9, comma 2, del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, nonché alle disposizioni contenute nella presente normativa.

4. Ciascuna Provincia, per il territorio di propria competenza, redige ogni anno e trasmette alla Regione la relazione di cui al punto 5) dell'art. 6 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99.

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo Misto-Sinistra per l'Alternativa e del Presidente Convertino - Sono assenti dall'Aula i Consiglieri Pugliese, Di Cagno, Belardi e Balducci)



ART. 2

(Prescrizioni per le operazioni di utilizzazione dei fanghi)

1. A seguito della notifica delle informazioni di cui al punto 3 dell'art. 9 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, le Province possono disporre prescrizioni e condizioni all'utilizzazione dei fanghi in relazione alle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), alle condizioni meteorologiche della zona, alle caratteristiche fisiche dei fanghi.

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo Misto-Sinistra per l'Alternativa e del Presidente Convertino - Sono assenti dall'Aula i Consiglieri Pugliese, Di Cagno, Belardi e Balducci)

ART. 3

(Limiti e condizioni per la utilizzazione dei fanghi in agricoltura)

1. E' ammessa l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura allorchè si verificano le condizioni di cui all'art. 3 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, nonchè quando il valore residuo dei solidi volatili del fango non risulti superiore al 68% di quello totale ovvero quando sia stato ridotto il contenuto in solidi volatili in misura non inferiore al 33% degli stessi.

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo Misto-Sinistra per l'Alternativa e del Presidente Convertino - Sono assenti dall'Aula i Consiglieri Pugliese, Di Cagno, Belardi e Balducci)

ART. 4
(Divieti)

1. Oltre i divieti stabiliti dall'art. 4 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, è vietata l'utilizzazione dei fanghi su terreni agricoli nelle aree interdette allo smaltimento così come



definite dalle carte tematiche del Piano regionale di risanamento delle acque. E', altresì, vietata l'utilizzazione dei fanghi su terreni agricoli a distanze pari o inferiori a:

- mt. 1000 da captazioni idropotabili;
- mt. 500 da captazioni idriche a qualsiasi altro uso destinate;
- mt. 200 da corsi d'acqua superficiali;
- mt. 500 da autostrade e strade statali;
- mt. 300 da strade provinciali;
- mt. 100 da strade comunali.

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo Misto-Sinistra per l'Alternativa e del Presidente Convertino - Sono assenti dall'Aula i Consiglieri Pugliese, Di Cagno, Belardi e Balducci)

ART.5
(Norme Sanitarie)

1. In attuazione del punto 6) dell'art. 6 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sono disciplinate le norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi.

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo Misto-Sinistra per l'Alternativa e del Presidente Convertino - Sono assenti dall'Aula i Consiglieri Pugliese, Di Cagno, Belardi e Balducci)

ART.6
(Disposizioni transitorie)

1. Le autorizzazioni per la utilizzazione dei fanghi in agricoltura rilasciate dalla Regione ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, hanno validità fino alla loro naturale scadenza.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono operanti nei termini indicati nel provvedimento



regionale autorizzativo.

3. Modifiche e/o integrazioni in relazione alle indicazioni contenute nel provvedimento autorizzativo regionale di cui al comma 1 del presente articolo comportano l'obbligo, da parte dei soggetti titolari, di presentazione di nuova istanza di autorizzazione all'autorità competente e contestuale comunicazione alla Regione per gli adempimenti di revoca.

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo Misto-Sinistra per l'Alternativa e del Presidente Convertino - Sono assenti dall'Aula i Consiglieri Pugliese, Di Cagno, Belardi e Balducci)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO EF.
F.to (sig. Alfonso Vigilante)